

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

47° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	8
7 ^a - Istruzione.....	»	26
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	31

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	44
RAI-TV	»	47
Infanzia.....	»	59

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	61
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	62
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	65

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	66
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(676) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo la cui adozione si è resa necessaria per preservare le risorse ittiche dei mari italiani. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori questa proposta è approvata.

(676) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n.342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento e propone la formulazione di un parere favorevole che posto ai voti, dopo esser stata accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvato dalla Commissione.

(677) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore STIFFONI il quale ricorda che il provvedimento in titolo si rende necessario per garantire un più efficace controllo sulla epidemia della Bse a garanzia e tutela dei consumatori. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta è accolta dalla Commissione.

(677) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Ricordato il contenuto del provvedimento il relatore STIFFONI propone l'espressione di un parere favorevole che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvata dalla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(545) SCHIFANI ed altri. – Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore MALAN illustra il contenuto del provvedimento che mira a garantire il completamento di una serie di lavori pubblici a Palermo utilizzando le residue disponibilità finanziarie previste dal decreto-legge n. 238 del 2000. Illustra quindi l'emendamento 1.1 sostitutivo dell'articolo 1.

Il sottosegretario TAORMINA concorda con lo spirito del provvedimento formulando altresì un parere favorevole sull'emendamento 1.1 che appare coerente con l'esigenza di garantire condizioni di maggiore sicurezza agli scali portuali e aeroportuali di Palermo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Con distinte votazioni la Commissione approva quindi l'articolo 2 e il di-

segno di legge nel suo complesso come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.1.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di Assistenza all'Infanzia «Beata Lucia» di Narni (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il sottosegretario TAORMINA ricorda che la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha convenuto di rinviare l'esame della proposta in titolo per poter acquisire la disponibilità del nuovo statuto dell'istituto «Beata Lucia».

Ritenendo opportuno acquisire tale statuto, su proposta del relatore MAGNALBÒ la Commissione invita il Presidente a richiedere al Presidente del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere.

AFFARE ASSEGNATO

(COM(2000)898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore D'ONOFRIO illustra la seguente proposta di parere:

La Commissione, esaminato il progetto di atto comunitario in titolo,

tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella risoluzione del 17 maggio 2001, della proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione europea il 21 giugno e del testo di compromesso proposto dalla Presidenza belga il 10 luglio 2001;

considerando che i partiti europei sono uno strumento che può dare coerenza e coesione all'Unione europea in quanto essi non sono una somma di partiti nazionali ma entità autonome sempre più visibili e rilevanti;

considerando il ruolo dei partiti politici alla luce della Carta europea dei diritti e il principio di trasparenza cui è strettamente legata la richiesta di attribuire alla Corte dei Conti europea la competenza per emanare direttive in materia di finanziamento ai partiti europei;

in conformità al parere espresso dalla GAE il 1° agosto 2001,

esprime parere favorevole segnalando l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

a) sostituzione dell'articolo 2 (articolo 3 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001) con il seguente:

«Art. 2.

(Controllo dei requisiti)

1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1;

b) inserimento all'articolo 5 (articolo 6 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001), in conformità anche con la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza belga lo scorso 10 luglio, del nuovo comma: «5-bis. I regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea».

c) sostituzione della lettera c) dell'articolo 1 con la seguente:

"c) rispettare, nei propri statuti e nelle proprie attività, i principi di libertà, di democrazia e di Stato di diritto, nonché i principi ed i diritti fondamentali riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti dell'Unione europea, quali principi generali del diritto comunitario";

d) sostituzione del comma 2 dell'articolo 8 (articolo 9 della versione presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001) con il seguente:

"2. La validità del presente regolamento si estende fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento, sulla base del Trattato di Nizza"».

In merito ai parametri prescelti per la distribuzione dei finanziamenti, la Commissione apprezza che quest'ultima possa essere ripartita, da un lato, in parti uguali e, dall'altro, in misura più rilevante, proporzionalmente alla dimensione di ciascun partito.

Il RELATORE ribadisce quindi di aver ritenuto opportuno non prendere posizione sulla questione della personalità giuridica dei partiti politici, rispetto alla quale, manifesta peraltro un suo orientamento comunque non favorevole.

Convieni con questi ultimi rilievi il senatore VILLONE.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere illustrata dal relatore, posta ai voti, è approvata dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 545**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonché, previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

17^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(610) Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il relatore GIULIANO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 1.1000. Al riguardo il relatore sottolinea come tale proposta emendativa sia volta a risolvere i problemi che potrebbero derivare dalla sovrapposizione fra i provvedimenti disposti dal questore ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 e le misure di analogo contenuto che potrebbero essere adottate dal giudice ai sensi dei successivi commi 6 e 7. In merito l'emendamento si propone di distinguere nettamente la sfera di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza – cui rimarrebbe in esclusiva attribuito il potere di adottare gli interventi di carattere preventivo – e quella del giudice, cui residuerebbe soltanto la competenza a conoscere del reato contravvenzionale di cui al predetto comma 6 ed a disporre eventualmente in sede di convalida dell'arresto l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale.

Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, che risulteranno assorbiti o preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1000.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.20, volto a trasformare in delitto la contravvenzione prevista dal comma 6 dell'articolo 6 della legge n.401, come novellato, nel presupposto che tale soluzione sia più coerente con la connessa previsione dell'arresto in flagranza. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 1.22, 1.24 ed 1.26.

Il senatore MARITATI illustra l'emendamento 1.21.

Il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 1.23 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.25.

Il senatore FASSONE, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.27, si sofferma sull'emendamento 1.1000 osservando come tale proposta emendativa sia da condividere in quanto consente di evitare problemi altrimenti di non facile soluzione. Si pensi, al riguardo, sia all'impossibilità di trovare un riferimento normativo attraverso il quale disciplinare l'eventuale sovrapposizione temporale degli effetti del provvedimento disposto dal questore con gli effetti delle misure adottate dal giudice ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge n. 401, nonché alle implicazioni connesse con l'inevitabile effetto sospensivo che avrebbero le impugnazioni nei confronti dell'efficacia delle predette misure adottate dal giudice.

Il senatore ZANCAN manifesta le sue perplessità sull'emendamento 1.1000 e, più in generale, sul fatto che nel sistema che si sta delineando viene meno qualsiasi potere da parte di un organo giurisdizionale di incidere sul merito delle misure in questione.

Il senatore CENTARO ritiene invece sistematicamente coerente un'impostazione che attribuisce al giudice solo il potere di verificare la legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza in sede di convalida dello stesso, lasciando invece alla medesima autorità di pubblica sicurezza la competenza esclusiva a definire il contenuto della misura adottata.

Il senatore FASSONE osserva che sarebbe forse possibile rispondere alle preoccupazioni sollevate dal senatore Zancan riprendendo la proposta contenuta nell'emendamento 1.59 del relatore, già ritirato nella seduta di ieri.

Il senatore MARITATI sottolinea che la proposta contenuta nell'emendamento 1.59 assicurerebbe al giudice una possibilità di intervento che potrebbe essere utile per correggere quegli abusi che, seppure episo-

dicamente, non è impossibile che si verifichino nella prassi amministrativa.

Il relatore GIULIANO, dopo aver ricordato di aver presentato l'emendamento 1.59 nel presupposto che la previsione in esso contenuta potesse svolgere un'opportuna funzione equilibratrice, rileva di essersi successivamente convinto che tale soluzione implicava profili problematici non trascurabili dal punto di vista sistematico.

Il presidente CARUSO richiama l'attenzione sull'esigenza di distinguere i due problemi su cui in questo momento sta discutendo la Commissione rappresentati, da un lato, dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 e, dall'altro, dalla proposta di cui all'emendamento 1.59, già ritirato nella seduta di ieri.

Il senatore Luigi BOBBIO esprime perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 1.59 che considera asistemica, in quanto verrebbe ad alterare i caratteri propri del procedimento di convalida in cui il giudice non può che limitarsi ad una funzione di verifica dei presupposti di legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Dopo un ulteriore intervento del senatore MARITATI che ribadisce la propria convinzione circa l'utilità della previsione contenuta nel già citato emendamento 1.59, il sottosegretario Iole SANTELLI giudica invece non condivisibile tale proposta in quanto essa farebbe venir meno quel carattere di flessibilità che è proprio del provvedimento amministrativo rendendo impossibile anche una sua eventuale successiva revoca da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il presidente CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CARUSO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi pomeriggio alle ore 14 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

18^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(610) Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna. Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente CARUSO, rifacendosi ad alcune considerazioni emerse nella seduta antimeridiana odierna in merito all'emendamento 1.59, ricorda come il ritiro di tale emendamento sia stato motivato con il suo carattere asistemico. Al riguardo ritiene però opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che già la legge n. 401 del 1989, nel disegnare il modello procedimentale per l'applicazione della misura di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, adotta una soluzione che costituisce una deroga alla normativa generale in materia di misure di prevenzione incidenti sulla libertà personale, come delineata dalla legge n. 1423 del 1956. Tale legge prevede infatti che, nell'ambito considerato, all'autorità di pubblica sicurezza spetta soltanto un potere di proposta, essendo invece attribuito all'autorità giurisdizionale il potere di determinare la durata della misura e le prescrizioni che la persona sottoposta alla stessa deve osservare.

Peraltro sull'assetto normativo in vigore anteriormente al decreto-legge in conversione, la Corte costituzionale si è pronunciata in più occasioni e in particolare con la sentenza n. 144 del 1997 il giudice delle leggi ha evidenziato che: «il ricorso nella disposizione oggetto della denuncia al modello della convalida non impone, dunque, necessariamente di assegnare al provvedimento le stesse garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria. La identica qualificazione data al procedimento stesso (.....) non consente infatti di trascurare che il provvedimento qui assunto da parte del giudice per le indagini preliminari ha portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del desti-

natario, rispetto a quelle delle anzidette misure precautelari o di altre ancora che, comunque, incidono in maniera ben più rilevante sullo stesso bene». Ciò premesso – prosegue il Presidente – la commissione è chiamata a valutare se la proposta contenuta nell'emendamento 1.59 possa essere utile al fine di escludere che la Corte costituzionale, qualora fosse chiamata a valutare la compatibilità costituzionale dell'assetto normativo risultante a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in titolo, possa ritenere che l'aumentata incidenza della misura del comma 2 dell'articolo 6 sulla libertà personale rispetto all'assetto previgente avrebbe dovuto comportare un correlativo rafforzamento delle garanzie sul piano procedurale e possa censurare quindi la mancanza di tale intervento normativo.

Il senatore FASSONE, sottolinea come nella sentenza n. 144 del 1997 la Corte costituzionale sia intervenuta limitatamente sul modello procedimentale previsto per l'applicazione della misura di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 nel presupposto – già evidenziato dal presidente Caruso – della limitata incidenza della misura sulla libertà personale dell'interessato, rispetto alla quale poteva essere sufficiente un contraddittorio fondato esclusivamente su materiale scritto unitamente ad un correttivo rappresentato dalla dichiarazione di illegittimità dell'articolo 6 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso all'interessato della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

Poiché il provvedimento d'urgenza in conversione rafforza significativamente l'incidenza della misura di cui al comma 2 dell'articolo 6 sulla libertà personale, da ciò dovrebbe necessariamente conseguire un rafforzamento delle garanzie che assistono il procedimento di applicazione della misura medesima. Tale rafforzamento non potrebbe, a suo avviso, essere utilmente perseguito mediante il semplice rinvio alle norme del codice di procedura penale in materia di convalida del fermo e dell'arresto mentre sarebbe più opportuna una soluzione che consentisse al giudice un intervento nel merito del provvedimento adottato dal questore. In questo senso la proposta contenuta nell'emendamento 1.59 appare condivisibile e per di più essa si ricollega, in via sostanziale, alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 1998 nella quale la Corte ha rilevato che: «il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione rispetto al divieto di accesso, non esclude che al giudice per le indagini preliminari (...) spetti pur sempre (....) il controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità del provvedimento medesimo (...) in vista di un giudizio prognostico che deve attingere (...) non a dati formali, bensì alla concreta e attuale pericolosità del soggetto (....)».

Il senatore ZANCAN ritiene che, senza l'introduzione di adeguati correttivi, la normativa risultante per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge in titolo sia chiaramente affetta da un vizio di legittimità costituzionale e sottolinea, a questo proposito, come l'impossibilità per il

giudice di valutare nel merito il provvedimento adottato dal questore viene anche a ridurre sostanzialmente la portata del rimedio del ricorso per cassazione che la legge prevede contro l'ordinanza adottata dal giudice per le indagini preliminari in sede di convalida.

Il senatore DALLA CHIESA manifesta il proprio disagio di fronte ad un impianto normativo che non garantisce in maniera adeguata il controllo giurisdizionale su una misura limitativa della libertà personale.

Il relatore GIULIANO, pur ritenendo che le considerazioni emerse nel corso del dibattito sulle problematiche relative all'emendamento 1.59 siano senz'altro meritevoli di approfondimento, ritiene però opportuno non riprendere la proposta contenuta nel citato emendamento riservandosi semmai di ritornare su di essa nel corso dell'esame in Assemblea.

Con il parere favorevole del RELATORE e della RAPPRESENTANTE del Governo è quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.20.

Con il parere favorevole del sottosegretario Iole SANTELLI è posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.1000.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.54, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.55 e 1.56.

Il relatore GIULIANO illustra l'emendamento 1.200 e lo riformula modificandolo nell'emendamento 1.200 (nuovo testo). Ritira quindi gli emendamenti 1.57 e 1.51.

Il senatore CALLEGARO ritira gli emendamenti 1.29 e 1.36.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.28. Aggiunge poi la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.38.

Il senatore DALLA CHIESA illustra gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.37.

Il senatore CALVI illustra gli emendamenti 1.30 e 1.34.

Il senatore ZANCAN rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.35.

Il senatore Luigi BOBBIO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.38.

Con il parere favorevole della RAPPRESENTANTE del Governo è quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.200 (nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.37.

Con il parere contrario del RELATORE e della RAPPRESENTANTE del Governo, sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.58 e 1.38.

Il senatore CALVI illustra l'emendamento 1.39, sottolineando come l'ipotesi di arresto al di fuori dei casi di flagranza, introdotta con la lettera f) dell'articolo 1 del decreto-legge, costituisca un precedente pericoloso sul piano legislativo anche e soprattutto per la possibilità che se ne possa proporre l'estensione in ambiti ancora più delicati. La soppressione di tale nuova figura procedimentale, proposta con l'emendamento 1.39, intende appunto eliminare in radice questo rischio.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 1.40 e si dichiara senz'altro contrario al disposto del capoverso 1-*bis* della lettera f) dell'articolo 1 del decreto-legge, evidenziando in particolare come il termine di 48 ore risulti assolutamente inconciliabile con il disposto dell'articolo 13 della Costituzione, laddove quest'ultimo ammette l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di libertà personale solo in casi di necessità e di urgenza.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Il relatore GIULIANO illustra l'emendamento 1.52 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.53.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 1.43 e 1.44. Si dichiara poi disponibile a riformulare l'emendamento 1.43 sopprimendo le parole «di natura documentale».

Il relatore GIULIANO esprime il parere favorevole sugli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.39, 1.40, 1.44 e 1.45.

Il sottosegretario Iole SANTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.43 a condizione che esso sia riformulato come prospettato dallo stesso senatore Fassone.

Il senatore FASSONE modifica l'emendamento 1.43 sopprimendo le parole «di natura documentale».

Il sottosegretario Iole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.52 e 1.53 e concorda poi con il relatore per quanto riguarda poi il parere sugli altri emendamenti.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.39, di contenuto identico all'emendamento 1.40.

Sono poi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 1.41, 1.52 e 1.42. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.43.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.44 di contenuto identico all'emendamento 1.45.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.53.

Dopo che il senatore ZANCAN ha illustrato l'emendamento 1.46, con il parere contrario del RELATORE e della RAPPRESENTANTE del Governo tale proposta emendativa è posta ai voti e respinta.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge. Dopo che il senatore CENTARO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.1, questo è posto ai voti e approvato con il parere favorevole del RELATORE e della RAPPRESENTANTE del Governo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Giuliano a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 336 del 2001, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 610**Art. 1.****1.20**

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera c), al capoverso 6, primo periodo, sostituire la parola: «arresto» con la parola: «reclusione».

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) al capoverso 6 sopprimere le parole: «prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo non superiore a tre anni»;

e sopprimere il capoverso 7.

1.21

CALVI, MARITATI, ZANCAN, AYALA, FASSONE

Al comma 1, lettera c), al capoverso 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche» con le altre: «nelle ore immediatamente precedenti o successive alle competizioni agonistiche».

1.22

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera c), al capoverso 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «competizioni agonistiche» con le parole: «manifestazioni sportive».

1.23

ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al capoverso 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo il rispetto degli impegni di lavoro».

1.54

GIULIANO

Al comma 1, alla lettera c), al capoverso 7, dopo le parole: «sentenza di condanna» aggiungere le altre: «anche non definitiva».

1.24

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera c), al capoverso 7, sostituire le parole: «competizioni agonistiche» con le parole: «manifestazioni sportive».

1.25

ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al capoverso 7, sopprimere l'ultimo periodo.

1.26

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera c), al capoverso 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La sospensione condizionale della pena non comporta la sospensione del divieto e dell'obbligo predetti, che devono essere irrogati anche in caso di applicazione della pena su richiesta».

1.27

FASSONE, CALVI, MARITATI

Al comma 1, lettera c), al capoverso 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il dispositivo è immediatamente comunicato al questore. Nei confronti del contravventore alle disposizioni del giudice si applica il comma 6».

1.55

GIULIANO

Al comma 1, alla lettera c), dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con le misure imposte dal giudice con la convalida di cui al comma 6 o con la sentenza di condanna di cui al comma 7 perdono efficacia i provvedimenti emessi dal questore ai sensi dei commi 1 e 2».

1.56

GIULIANO

Al comma 1, alla lettera c), dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«7-ter. Il contravventore al divieto ed alla prescrizione imposti dal giudice è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di accesso nei luoghi indicati nel comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza o ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis».

1.200

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. – (*Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizione agonistiche*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni"».

1.200 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. – (*Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni"».

1.29

CALLEGARO

Al comma 1, lettera d), al capoverso 1, dell'articolo 6-bis ivi introdotto, dopo le parole: «compresi gli artifici pirotecnici» sopprimere la seguente: «comunque».

1.57

GIULIANO

Al comma 1, alla lettera d), al capoverso 1, dopo le parole: «artifici pirotecnici,» sopprimere la parola: «comunque».

1.28

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi richiamato ai capoversi 1 e 2 sostituire le parole: «competizioni agonistiche» con le altre: «manifestazioni sportive» e la parola: «competizioni» con l'altra: «manifestazioni».

1.30

CALVI, ZANCAN, MARITATI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 1, sostituire le parole: «con la reclusione da 6 mesi a 3 anni» con le altre: «con l'arresto da 6 a 18 mesi».

1.31

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 1 dopo le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» aggiungere le parole: «o con una multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni».

1.32

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chi introduce o occulta negli impianti adibiti allo svolgimento di manifestazioni sportive oggetti atti all'esercizio di comportamenti violenti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità».

1.33

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque nelle circostanze su indicate commetta il reato di danneggiamento, è perseguibile d'ufficio».

1.34

CALVI, ZANCAN, MARITATI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 2, dopo le parole: «supera indebitamente» aggiungere le altre: «al fine di recare violenza a persone o cose».

1.35

ZANCAN

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 2, dopo la parola: «impianto» aggiungere le seguenti: «al fine di offendere le persone».

1.36

CALLEGARO

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 2, sostituire le parole: «ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito» con le seguenti: «ovvero, nel corso

delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito qualora ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica».

1.51

GIULIANO

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 2, dopo la parola: «invade» aggiungere le altre: «al fine di esercitare violenza sulle persone o sulle cose».

1.37

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «A partire dalla terza condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, è preclusa la concessione di ogni beneficio di legge».

1.58

GUBETTI

Al comma 1, lettera d), all'articolo 6-bis ivi introdotto, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di condanna per la terza volta, per i reati previsti da questo articolo, non può essere applicato alcun beneficio di legge, compresi quelli previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.38

PIROVANO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter. - (*Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di competizioni agonistiche*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero

in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, venga trovato in possesso di qualsiasi articolo o sostanza il cui principale scopo è l'emissione di un bengala con la funzione di illuminare o segnalare o l'emissione di fumo o di gas visibile, ed in particolare ci si riferisce a razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, con l'esclusione di accendini per sigarette e fiammiferi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"».

Conseguentemente, all'articolo 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche), al capoverso 1 ivi introdotto, sopprimere le parole: «compresi gli artifici pirotecnici».

1.39

CALVI, ZANCAN, MARITATI, AYALA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.40

ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.41

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettere f) e g), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «competizioni agonistiche» con le seguenti: «manifestazioni sportive».

1.52

GIULIANO

Al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «polizia giudiziaria» con le altre: «gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso, sostituire la parola: «può», con l'altra: «possono».

1.42

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «ma siano stati acquisiti...» fino a: «del reato».

1.43

FASSONE, MARITATI, AYALA

Al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato» con le altre: «di natura documentale, dai quali risulti con evidenza che la persona è autrice della condotta».

1.44

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 1-ter.

1.45

CALVI, ZANCAN, MARITATI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 1-ter.

1.53

GIULIANO

Al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «e alla prescrizione» e sostituire, in fine, le parole: «commi 1 e 2» con le altre: «comma 1».

1.46

ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'articolo 8-bis ivi introdotto.

Art. 2.

2.1

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire le parole: «competizioni agonistiche» con le seguenti: «manifestazioni sportive».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Bono e Pescante.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione degli enti pubblici nazionali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 34)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il Presidente – il senatore Compagna aveva riferito alla Commissione.

Il sottosegretario BONO avverte che è finalmente pervenuta la comunicazione del Centro nazionale di studi alfieriani di Asti, mancante al momento della precedente seduta, e che essa è favorevole alla misura della privatizzazione. Ciò consente di procedere al riordino di tutti gli enti contemplati dal provvedimento.

Il senatore BRIGNONE si compiace per l'avvenuta comunicazione da parte del Centro nazionale di studi alfieriani.

Il relatore COMPAGNA illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il documento in titolo,

considerato che:

la legge 15 marzo 1997, n. 59 – all’articolo 11, comma 1, lettera b) – ha delegato il Governo a riordinare, fra l’altro, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall’assistenza e previdenza, dettando altresì – all’articolo 14 – i relativi principi e criteri direttivi,

in attuazione di tale delega veniva emanato il decreto legislativo 29 ottobre, n. 419, che – per un elenco di enti indicato in una tabella allegata al decreto stesso – prevedeva la possibilità di optare fra diverse misure di razionalizzazione (privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività),

nello scorso mese di marzo la Commissione esprime parere favorevole sulla trasformazione, mediante inserimento in un sistema strutturato a rete, di alcuni di tali istituti (Giunta centrale per gli studi storici, Istituti storici ad essa collegati e Deputazioni di storia patria),

l’atto in titolo riguarda altri 14 enti, per la quasi totalità dei quali il Ministero – anche in esito alla procedura istruttoria condotta con gli enti stessi – propone la misura della privatizzazione, che consentirà agli enti stessi di sussistere come enti privi di scopo di lucro e di assumere la personalità giuridica di diritto privato,

solo per l’Istituto italiano per la storia della musica il Ministero propone – sempre in esito alla predetta istruttoria – la misura della fusione in un organismo che, all’interno dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, goda della necessaria autonomia e conservi comunque la propria denominazione,

il Ministero stesso ritiene che l’adozione delle suindicate misure sarà compatibile con la permanenza degli enti stessi sotto la vigilanza ministeriale,

l’atto in titolo non comprende il riordino della fondazione «Il Vittoriale degli italiani», dal momento che l’istruttoria è temporaneamente sospesa a seguito di giudizio pendente dinanzi al Tar Lombardia,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

La Commissione segnala tuttavia al Governo l’opportunità di svolgere un approfondimento sulla possibilità di applicare alla Domus Mazziniana l’opzione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, con conseguente inserimento nel sistema strutturato a rete degli istituti storici in corso di realizzazione. Ciò, in considerazione del particolare ambito culturale di riferimento e della speciale connessione dell’Istituto con gli studi storici e risorgimentali, testimoniati fra l’altro dal suo raccordo con l’Istituto per la storia del Risorgimento, attivo sin dalla legge istitutiva (n. 1230 del 1952)».

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione e a tal fine accerta la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regola-

mento. Indi, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(681) ASCIUTTI ed altri. – *Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano*

(682) PAGANO ed altri. – *Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano*

(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riferisce alla Commissione la senatrice PAGANO, la quale evidenzia che i disegni di legge in titolo, fra loro identici, prevedono uno stanziamento di 6 miliardi finalizzato all'adozione di misure contro la violenza nello sport e contro il *doping*, nonché all'istituzione del Museo dello sport italiano. Quindi, dopo aver delineato il quadro normativo già esistente in materia di contrasto al *doping* (legge 14 dicembre 2000, n. 376) e alla violenza nell'ambito delle manifestazioni sportive (decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, di cui all'atto Senato n. 610), sottolinea che i provvedimenti in esame si prefiggono lo scopo di completare la disciplina vigente favorendo un'adeguata campagna di educazione e di informazione, che riaffermi l'idea dello sport come componente fondamentale della salute psico-fisica, come mezzo di formazione, arricchimento, solidarietà e aggregazione, di promozione sociale e culturale, di miglioramento della qualità della vita, di prevenzione e recupero delle devianze. Nello stesso contesto si colloca, peraltro, l'iniziativa di istituire il Museo dello sport italiano.

Sollecita tuttavia il rappresentante del Governo a dare effettivo seguito alla realizzazione dei progetti diretti all'informazione e alla sensibilizzazione in materia, di cui all'articolo 1, coinvolgendo il Parlamento nella successiva fase di attuazione della legge, anche al fine di garantire che tali progetti siano mirati e quindi realmente efficaci.

Avverte poi che la 1^a Commissione ha espresso parere di nulla osta sui disegni di legge in esame, mentre la 5^a Commissione ha condizionato l'espressione del parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento 1.1 presentato dal presidente Asciutti, relativo alla copertura finanziaria. La relatrice esprime pertanto parere favorevole sul predetto emendamento e, stante l'assoluta identità dei testi, raccomanda l'approvazione del provvedimento in un testo unificato.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, prende la parola il sottosegretario PESCANTE, il quale ringrazia la Commissione per questa iniziativa legislativa in materia di contrasto alla violenza nello sport. Il citato decreto-legge n. 376, infatti, ha carattere meramente sanzionatorio e sorge quindi l'esigenza di realizzare un quadro normativo più ampio e complessivo. Dà poi conto del progetto che il Governo ha in animo di porre in essere, relativo ad una campagna di informazione nelle

scuole e nei circoli sportivi condotta da campioni dello sport e concernente la lotta sia al *doping* che alla violenza nell'ambito delle manifestazioni sportive.

Esprime infine il proprio compiacimento per la sensibilità dimostrata dalla Commissione nel proporre di istituire finalmente un Museo dello sport, come già avvenuto da tempo in numerosi altri Paesi, al fine di rendere testimonianza della storia del nostro sport e delle imprese dei nostri atleti.

Si passa alle votazioni.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti l'emendamento 1.1, riferito all'articolo 1 del testo unificato, che risulta accolto. Indi, la Commissione approva l'articolo 1 del testo unificato, come modificato.

Il Presidente avverte altresì che il provvedimento manterrà il seguente titolo: «Misure contro la violenza nello sport e il *doping*. Istituzione del Museo dello sport italiano».

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTO AL TETO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 681 E 682

Art. 1.

1.1

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «5,5» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annui a decorrere dal 2002». Inoltre, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire sei miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

17^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.**La seduta inizia alle ore 8,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente NOVI avverte che il Presidente del Senato ha riassegnato alla 13^a Commissione permanente, in sede deliberante, i disegni di legge istitutivi di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La discussione di tali disegni di legge potrebbe pertanto aver luogo nella seduta di oggi pomeriggio.

IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)*

(351) *AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Discussione congiunta e rinvio)

Chiede innanzitutto la parola il ministro LA LOGGIA, il quale dà conto delle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare, nei giorni

scorsi, il disegno di legge n. 628. Come è noto, la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli stati membri, aveva posto una serie di divieti in ordine all'uccisione e alla cattura di alcune specie di uccelli, divieti e limitazioni nel commercio delle stesse specie animali e la proibizione di alcuni metodi di caccia. Tale direttiva è stata recepita nel 1992 con la legge n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che però non contempla una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga previsti dall'articolo 9 della suddetta direttiva.

A tale inconveniente si è cercato di porre rimedio col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 1997 che però, a seguito di ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti da alcune regioni, è stato annullato dalla Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato la necessità di un idoneo fondamento legislativo consistente nella previa determinazione con legge dei principi ai quali attenersi, non potendo le regioni attivare autonomamente le deroghe in mancanza di una legge dello Stato che valuti e ponderi i vari interessi coinvolti. La Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi con cui alcune regioni avevano tentato di disciplinare l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva comunitaria, di talché il Governo, avendo scartato l'ipotesi di adottare un provvedimento di urgenza, ha presentato il disegno di legge oggi all'ordine del giorno.

Il disegno di legge, nell'attribuire alle regioni e alle provincie autonome il compito di disciplinare nel proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dalla direttiva comunitaria, demanda all'Istituto nazionale della fauna selvatica il compito di esprimere il proprio parere sulla sussistenza delle condizioni per la deroga, garantendo quindi su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia.

In conclusione, il Governo è disponibile a prendere in considerazione i suggerimenti che dovessero pervenire dai senatori e volti a migliorare il testo del disegno di legge n. 628, con l'auspicio che una sua rapida approvazione consenta di chiudere finalmente il contenzioso esistente con le regioni, le quali potrebbero finalmente valutare responsabilmente la possibilità di approvare le deroghe previste dalla normativa comunitaria sulla base delle peculiari situazioni locali.

Il relatore SPECCHIA riferisce sui disegni di legge in titolo ricordando innanzitutto che l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 ha stabilito che gli Stati membri possono derogare agli obblighi di conservazione delle specie volatili protette e ai relativi divieti di caccia per una serie di ragioni e subordinatamente a determinate condizioni. Disposizioni analoghe sono contenute nella Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

Pur avendo la legge n. 157 del 1992 dichiarato espressamente di recepire anche la direttiva comunitaria su menzionata, la Corte di giustizia

delle Comunità europee, con sentenza del 7 marzo 1996, ha ritenuto che tale legge non abbia dato alcuna reale attuazione all'articolo 9 della direttiva, non essendo stati enunciati in modo circostanziato i criteri che devono presiedere alle deroghe e che devono essere tenuti in conto dalle regioni. Successivamente, nel 1999, con due distinte sentenze, la Corte costituzionale ha dichiarato, da un lato, l'illegittimità costituzionale delle leggi con le quali le regioni Liguria, Veneto e Umbria avevano dettato norme per l'applicazione delle deroghe in questione, e dall'altro, pronunciandosi in sede di conflitto di attribuzioni sulla costituzionalità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997, ha annullato tale decreto – con il quale si era tentato di stabilire le modalità di esercizio delle deroghe previste dalla normativa comunitaria – per via dell'assenza di una legge statale di attuazione dell'articolo 9 della direttiva.

Va ricordato altresì che nel 1998 il Senato, con tre distinte mozioni approvate quasi all'unanimità, ha impegnato il Governo ad intervenire per disciplinare una volta per tutte la materia. È auspicabile pertanto che il disegno di legge n. 628, che potrebbe essere assunto come testo base, venga approvato in tempi rapidi, in modo da mettere la parola fine a tale annosa vicenda.

Su proposta del presidente NOVI, non facendosi osservazioni, viene scelto come testo base il disegno di legge n. 628 e viene fissato alle ore 17 di mercoledì 3 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Viene quindi aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore MANFREDI, il quale illustra il seguente ordine del giorno:

0/628-351-525-605-663/1/13

MANFREDI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, BERGAMO, SALINI, SCOTTI, MARANO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663, considerato che la direttiva 79/409/CEE prevede la possibilità di derogare alle disposizioni di tutela delle specie protette, in un quadro di garanzie e di limiti verificati da un'autorità nazionale abilitata;

considerato che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha recepito la suddetta direttiva, non ha disciplinato tale facoltà;

considerato che tale omissione rende impossibile alle regioni di intervenire efficacemente nella materia, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con grave danno – tra l'altro – per le colture agricole e la sicurezza stessa;

visto che alcune regioni italiane hanno approvato disposizioni legislative per attuare concretamente dette regole (Liguria, Toscana, Lombardia, ecc.);

ritenuto che appare opportuno – per evitare il procrastinarsi dei pregiudizi – consentire a tali leggi di aver corso, ove siano conformi alla normativa in corso di discussione;

impegna il Governo:

a dar corso alle leggi regionali che disciplinano la materia delle deroghe in senso conforme a quanto previsto dal disegno di legge n. 628, in corso di discussione presso la 13^a Commissione permanente, ed ai principi della direttiva 79/409/CEE».

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente NOVI avverte che la seduta pomeridiana di oggi avrà inizio alle ore 14, anziché alle ore 15, e che l'ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 69, 567 e 601, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

La seduta termina alle ore 9,30.

18^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono i sottosegretari per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara e per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(69) SPECCHIA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(567) TURRONI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

(601) GIOVANELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

(Discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 69. Assorbimento dei disegni di legge nn. 567 e 601)

Il relatore ZAPPACOSTA propone di far salve le fasi procedurali svolte in sede referente per quanto attiene alla relazione, alla discussione generale e alle repliche, e di scegliere come testo base quello del disegno di legge n. 69, con le modifiche introdotte in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il presidente NOVI avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 69, così come risultanti dalle modifiche introdotte in sede referente.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 69, così come risultanti dalle modifiche introdotte in sede referente.

Il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore TURRONI, a nome del Gruppo dei verdi, annuncia che esprimerà un voto favorevole, auspicando che la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti venga costituita quanto prima.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge n. 69 nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente e testè approvato articolo per articolo, disponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 567 e 601 e dando mandato al Presidente di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

(628) Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) *SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore ROLLANDIN esprime il consenso del Gruppo per le autonomie sul disegno di legge n. 628, al cui testo si riserva di presentare qualche emendamento volto ad apportarvi limitate modificazioni.

Il senatore BRUNALE sottolinea innanzitutto come il quadro di riferimento delineato stamattina dal relatore e dal ministro La Loggia sia chiaro e in larga misura condivisibile. Si tratta, in sostanza, di approvare una normativa che consenta alle regioni di attivare i poteri di deroga ai divieti concernenti le specie protette, nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, adeguando l'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. Con il disegno di legge n. 628, inoltre si potrà ovviare a quanto stabilito con la sentenza del 7 marzo 1996 della Corte di giustizia delle comunità europee, la quale ebbe ad osservare che con la legge n. 157 del 1992 non si è data alcuna reale attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Il testo normativo presentato dal Governo, quindi, appare sufficientemente chiaro e trasparente, oltre che rispettoso dei principi fissati in sede comunitaria. Pertanto, pur essendo primo firmatario del disegno di legge n. 525, si limiterà a presentare qualche emendamento volto semplicemente a migliorare in alcuni punti l'articolato scelto come testo base. In particolare, appare opportuno prevedere che le regioni operino, nella sostanza, nell'attuazione delle deroghe, attraverso le strutture delle amministrazioni provinciali. Pertanto, si potrebbe introdurre nel testo l'espressa disposizione che, nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe siano attuate dalle provincie, sentiti gli ambiti territoriali di caccia, secondo le modalità stabilite dalle rispettive leggi regionali. Qualche aggiustamento, di carattere più che altro formale, potrebbe essere infine opportuno anche per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 19-*bis*, come indicato nel disegno di legge n. 628.

Conclude chiedendo che, qualora si decidesse di procedere all'audizione delle associazioni interessate, si ascolti pure l'UNAVI, in rappresentanza del mondo venatorio.

Il senatore TURRONI ricorda come ben 19 milioni di italiani, in occasione della consultazione referendaria, si siano espressi per l'abolizione della caccia, anche se purtroppo in quell'occasione non era stato raggiunto il prescritto *quorum*, a causa delle indicazioni date in alcune regioni da talune forze politiche. Personalmente, poi, ritiene intollerabile ed eticamente censurabile che oggi, in mancanza di un reale bisogno, sia consentito, per puro divertimento, uccidere animali.

Per le ragioni suddette, annuncia la propria totale contrarietà alla normativa in discussione. Coglie quindi l'occasione per avanzare la richiesta di audire tutti coloro che sono portatori di opinioni non conformi agli obiettivi dei disegni di legge in titolo, e segnatamente i rappresentanti delle associazioni che si occupano della tutela e della protezione della fauna.

Quanto poi all'ordine del giorno presentato stamane, esso appare a dir poco censurabile, non essendo in alcun modo consentito impegnare il Governo a dar corso a leggi regionali palesemente illegittime, in mancanza di qualsiasi supporto normativo, non potendosi certo far riferimento a tale scopo a un disegno di legge che deve ancora affrontare l'intero *iter* parlamentare.

Si sofferma quindi sui contenuti della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, la quale prevede che gli stati membri possano derogare agli obblighi di conservazione delle specie volatili protette a determinate condizioni e con limiti ben precisi. La legge nazionale sulla caccia del 1992 non contiene però una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga previsti dalla direttiva. A ciò si pose rimedio con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del settembre 1997, che regolava le modalità di esercizio delle deroghe alla disciplina comunitaria. Secondo tale decreto le deroghe avrebbero potuto essere adottate dalle regioni previa intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole.

La Corte costituzionale, nel 1999, ha annullato il suddetto decreto, affermando la necessità di una legge che determinasse i principi ai quali il Governo deve attenersi nel regolare le deroghe. Con un'altra sentenza, la stessa Corte ha sottolineato che l'esercizio del potere di deroga richiede una disciplina di carattere nazionale idonea a garantire su tutto il territorio del Paese un adeguato livello di salvaguardia delle specie.

Ora, il Governo ritiene che sia possibile ricomprendere, tra le attività consentite in deroga, anche quella venatoria, ma tale interpretazione non appare affatto conforme ai principi fissati con la direttiva comunitaria del 1979. Correttamente, invece, la direttiva in questione dovrebbe essere compiutamente attuata, escludendo comunque l'attività venatoria dall'ambito delle deroghe e cancellando una volta per tutte, nel contempo, la possibilità di cattura a fine di richiami vivi di esemplari di specie protetta. Inoltre, andrebbe esclusa qualsiasi possibilità di deroga autonoma da parte delle regioni, come ha chiaramente affermato a più riprese la Corte costituzionale. Pertanto, finché non sarà dettata una disciplina nazionale che fissi i limiti e gli ambiti delle deroghe nel pieno rispetto della normativa comunitaria, non può che essere illegittima qualsiasi legge regionale recante deroghe alla disciplina comunitaria stessa.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE esprime il consenso del Gruppo CCD-CDU sul disegno di legge n. 628, con il quale si mira semplicemente a recepire pienamente una direttiva comunitaria, assicurando nel contempo la puntuale regolamentazione dell'attività vena-

toria, senza che ciò, come ha curiosamente adombrato il senatore Turrone, possa avere qualsivoglia connotazione antiambientalista.

Il presidente NOVI sottolinea come il disegno di legge presentato dal Governo risponda all'esigenza di evitare di incorrere in infrazioni in sede europea, tenuto conto della sentenza pronunciata il 7 marzo 1996 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale ebbe a rilevare come con la legge n. 157 del 1992 non sia stata data alcuna reale attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, la quale invece impone di fissare in modo adeguatamente circostanziato i criteri che devono presiedere alle deroghe, vincolando per di più le regioni a tenerne conto.

Il senatore SCOTTI fa presente che il Gruppo Forza Italia condivide sostanzialmente il disegno di legge n. 628, mirante ad ovviare alle carenze messe in luce dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, attuando pienamente la direttiva comunitaria del 1979 e consentendo alle regioni di esercitare le deroghe. La sua parte politica si riserva pertanto di presentare qualche proposta emendativa volta a migliorare il testo, allo scopo di demandare alle regioni i controlli e di prevedere, oltre al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quello degli istituti regionali parificati, ove esistenti.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SPECCHIA sottolinea come la grande maggioranza della Commissione condivida le finalità del disegno di legge presentato dal Governo, così come larga parte del Parlamento ha ritenuto che la caccia debba essere regolamentata. Pur essendo meritevole di rispetto anche il punto di vista di chi si oppone strenuamente ai disegni di legge in titolo, occorre tuttavia ribadire che essi mirano semplicemente a recepire – com'è doveroso – la vigente disciplina normativa comunitaria, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Né sarebbe possibile, in un ordinamento come quello italiano, evitare di tener conto del ruolo delle regioni e delle peculiarità delle diverse aree del Paese. Pertanto, attribuire alle regioni la potestà di adottare le deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE appare assolutamente doveroso, fermo restando che tali enti dovranno operare nel rigoroso rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalle leggi dello Stato.

In conclusione, tenuto conto della finalità propria dei disegni di legge in titolo, volti semplicemente a disciplinare l'attivazione dei poteri di deroga concernenti le specie protette da parte delle regioni, in attuazione della citata direttiva comunitaria, sottolinea l'esigenza che gli emendamenti che saranno presentati si limitino ad intervenire sull'oggetto dei testi normativi in discussione. D'altra parte, non sono stati posti all'ordine del giorno per essere discussi congiuntamente a quelli in titolo altri disegni di legge volti ad apportare ulteriori modifiche alla legge n. 157 del 1992, come ad esempio il disegno di legge n. 378. Quanto poi alle richieste

avanzate dai senatori Brunale e Turrone, si dichiara disponibile ad esaminare la possibilità di effettuare alcune, limitate audizioni, compatibilmente con l'andamento della sessione di bilancio e con gli impegni della Commissione.

Il sottosegretario GAGLIARDI rinuncia alla replica e si rimette all'intervento svolto stamane dal ministro La Loggia.

Il presidente NOVI ricorda che la Commissione ha convenuto di scegliere il disegno di legge n. 628 come testo base e di fissare per le ore 17 di mercoledì 3 ottobre p.v. il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore SPECCHIA ed il sottosegretario GAGLIARDI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza l'ordine del giorno n. 1.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli

Il presidente NOVI ricorda che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 18 settembre scorso, era stata da lui avanzata la proposta di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli. Una indagine parlamentare su tale argomento appare difatti necessaria ed urgente, anche alla luce di quanto accaduto a metà settembre, allorché il capoluogo campano è stato colpito da un nubifragio che ha provocato gravissimi danni, oltre alla perdita di vite umane.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE ritiene che i recenti drammatici ed eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Napoli inducano a concordare con il Presidente in merito all'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della suddetta città. Nel quadro di tale inchiesta potrebbe essere utile effettuare un sopralluogo e l'audizione, oltre che delle autorità locali, dei rappresentanti degli ordini professionali locali, dei sindacati, dell'ACEN e di esperti universitari.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di dar mandato al Presidente di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 13,05.

TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 69

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione all'adozione di normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte nella legislazione italiana;

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

2. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del Codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

6ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 567) TURRONI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(A.S. 601) GIOVANELLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(Parere alla 13ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, presidente ALBERTI CASELLATI, illustra analiticamente le vicende concernenti l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti svolta nella precedente legislatura e le ragioni che ne consigliano il rinnovo nella legislatura appena iniziata: si tratta, infatti, di accertare l'impatto che l'azione degli enti locali e delle regioni ha nella programmazione degli usi del territorio, nella difesa dell'incolumità dei cittadini e nella tutela dell'ambiente, verificando altresì l'attuazione delle normative vigenti, i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e le effettive modalità di gestione dei servizi, anche al fine di proporre soluzioni legislative e amministrative più incisive.

Il senatore GRECO, in riferimento alle tematiche connesse all'applicazione dell'articolo 416-bis del codice penale, richiama l'attenzione sulla inderogabile esigenza di evitare sovrapposizioni tra l'attività della istituita Commissione e quella della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

La PRESIDENTE, pur condividendo il contributo del senatore Greco, fornisce precisazioni di ordine procedurale, attinenti ai limiti di competenza della Commissione.

La Commissione, infine, esprime parere favorevole in ordine ai disegni di legge in titolo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori della seduta ivi prevista: ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del ministro della salute, professor Girolamo SIRCHIA, in ordine alla devoluzione di ulteriori competenze statali alle regioni in materia sanitaria

Si riprende l'audizione del ministro Sirchia, sospesa nella seduta del 19 settembre.

Il deputato GHIGLIA dichiara di apprezzare l'analisi puntuale effettuata dal Ministro che non ha mancato di evidenziare – ove necessario – anche le responsabilità delle regioni, in coerenza, del resto, con la recente evoluzione dei rapporti tra Stato e regioni. Chiede infine un approfondimento in materia di dipendenze da droga, alcool e tabacco.

Il deputato NUVOLI, nel condividere gli obiettivi esplicitati dal Ministro della salute, esprime perplessità e preoccupazione per i propositi concernenti la soppressione dei piccoli ospedali, auspicando che si tenga conto di effettivi parametri di funzionalità, ivi incluse le distanze di percorrenza tra i servizi ospedalieri e i centri abitati.

Il senatore LAURO si sofferma su taluni aspetti problematici della sanità locale, anche per quanto concerne l'attività delle farmacie, specie nelle isole minori. Particolare attenzione, egli aggiunge, va posta ai problemi del trasporto e della telemedicina nonché al rapporto tra posti letto negli ospedali e residenti, tenuto conto dei flussi turistici che, in particolari periodi dell'anno, amplificano enormemente il bacino di utenza sanitaria.

Il senatore MICHELINI, nel sottolineare con forza l'esigenza di provvedere con razionalità alla soluzione di taluni temi significativi del servizio sanitario nazionale, lamenta che la prevista autonomia delle regioni in materia sanitaria, all'interno di una cornice etica proposta dallo Stato, la-

scia intravedere la riproposizione di un disegno operativo obsoleto: questo, infatti, finisce per relegare le competenze regionali in materia sanitaria all'interno di una potestà concorrente anziché conferire alle autonomie territoriali la piena potestà. Chiede infine se il Ministro intenda sviluppare l'attività di prevenzione.

Il ministro SIRCHIA, espressa l'esigenza di accreditare le comunità terapeutiche in grado di svolgere efficacemente le funzioni socio-sanitarie liberamente prescelte, ritiene che le funzioni dei SERT vadano in qualche modo potenziate, evitando che essi possano limitarsi a fornire metadone, con ciò stesso allontanando i pazienti dalle comunità terapeutiche.

Quanto al miglioramento del rapporto tra posti letto e residenti, egli ritiene che vada privilegiata l'appropriatezza degli interventi da parte della regione che, infatti, ha il potere di ridisegnare la mappa territoriale degli ospedali. L'orientamento del Ministro, egli prosegue, non è riducibile alla mera chiusura degli ospedali ma è volto allo sviluppo di una maggiore capacità di specializzare gli interventi nelle malattie acute, evitando di occupare i posti letto con malati cronici, specie anziani, che talora rischiano di essere utilizzati al solo fine di riequilibrare i bilanci. Si tratta pertanto di far crescere progressivamente una nuova cultura sanitaria che, attraverso il piano ospedaliero, consenta il rientro degli esuberanti e individui correttamente il peculiare fabbisogno sanitario del territorio.

Circa i temi concernenti le isole minori conviene che un miglioramento dei trasporti e il più corretto uso della telemedicina potrebbero essere assunti dalla regione quali criteri peculiari della uniformità e appropriatezza degli interventi nella specifica realtà di quel territorio. La inadeguatezza del servizio sanitario in alcune località, peraltro, ha pesanti riflessi anche di natura economica, determinati dal minore impatto delle attività turistiche che potrebbero risultare molto più sviluppate ove potessero disporre di adeguate strutture sanitarie.

Dopo aver prospettato, infine, l'opportunità di una sperimentazione che investa i grandi ospedali metropolitani (circa 120), appena un quarto dei quali raggiunge il pareggio di bilancio, sottolinea come l'integrazione socio-sanitaria esiga il superamento di antiche e consolidate barriere che impediscono la cooperazione tra le due diverse aree funzionali: al momento, pertanto, occorre favorire il recupero di una più diffusa ed efficiente cura domiciliare, a partire dai malati terminali e da altre patologie gravi, per poi proseguire con altre terapie, ad esempio quelle cardiologiche e ortopediche, con particolare attenzione, nell'immediato, all'assistenza delle malattie croniche, specie negli anziani.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro della salute e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

ESAME DI UN PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI, INFORMAZIONE E TRIBUNE ELETTORALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO, AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVO ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 7 OTTOBRE 2001 (RELATORE: SEN. PETRUCCIOLI)

Riferisce alla Commissione il presidente Petruccioli.

Egli fa presente che il ritardo nella costituzione della Commissione ha determinato per la RAI l'esigenza di avviare l'organizzazione delle trasmissioni per la campagna referendaria senza attendere l'approvazione delle relative disposizioni da parte della Commissione stessa.

In considerazione del fatto che manca ormai solo una settimana allo svolgimento del *referendum*, egli propone quindi di adottare una delibera che faccia rinvio a quella del 29 marzo 2000, relativa alla campagna per i *referendum* del 21 maggio 2000, in quanto applicabile, salvo richiedere un particolare impegno per la completezza delle informazioni, in considerazione del fatto che è la prima volta che i cittadini sono chiamati ad esprimersi su materia costituzionale.

Lo schema di delibera da lui proposto, inoltre, intende ovviare alla situazione determinatasi con l'individuazione dei soggetti politici ammessi alle trasmissioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in virtù di una procedura adottata dalla stessa autorità con la delibera 539/01/CSE, che ha lasciato fuori alcuni Gruppi parlamentari che non hanno presentato in tempo utile domanda per partecipare alle trasmissioni televisive. Lo schema di delibera da lui proposto fa salve le decisioni dell'autorità concernenti gli enti esponenziali aventi interesse obiettivo specifico ai quesiti referendari, restituendo nel contempo ai Gruppi parlamentari il pieno diritto a richiedere di partecipare alle trasmissioni.

In considerazione del fatto che alle 9,30 avranno inizio votazioni alla Camera dei Deputati, il Presidente propone quindi di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 13,30. Egli invita pertanto i commissari a far conoscere prima della ripresa eventuali proposte emendative.

Il senatore BETTA sottolinea la opportunità di dare adeguato spazio alla campagna referendaria della programmazione televisiva regionale, in considerazione dello specifico argomento di questo *referendum* e del particolare rilievo che le tematiche da esso affrontate hanno assunto nel dibattito politico interno di alcune regioni.

Il senatore BONATESTA esprime vive perplessità sulla proposta del Presidente osservando come essa appaia difficilmente compatibile con i ritmi di lavoro previsti per oggi alla Camera dei Deputati e al Senato.

Il deputato CARRA fa presente che qualsiasi indugio rischia di rendere inutile la pronuncia della Commissione, con una indubbia perdita di credibilità, in considerazione dei pochissimi giorni utili per applicare la delibera alla campagna referendaria in corso.

Concordano il deputato GIULIETTI ed il senatore LAURIA.

Dopo un intervento del deputato BUTTI, il quale fa presente che anche negli spazi lasciati liberi dagli impegni di Assemblea sono già previste sedute di Commissione, il senatore PERUZZOTTI propone di aggiornare la seduta alle ore 8,30 di domani.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene più opportuno non sconvocare la seduta in corso e sospenderla fino alle 13,30, valutando successivamente la necessità di ulteriori convocazioni.

Il deputato CAPARINI esprime vive perplessità per la procedura adottata. Nei fatti il Presidente ha posto un termine per gli emendamenti, senza che si sia svolta la discussione generale.

Il senatore FALOMI ed il deputato GENTILONI SILVERI sottolineano il carattere di straordinaria urgenza della delibera che rischia, se non approvata al massimo entro domani mattina di non avere effetti.

Il presidente PETRUCCIOLI sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 9,25, riprende alle 14.15).

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti alla proposta di delibera da lui illustrata questa mattina.

Egli invita quindi i presentatori a rinunciare all'illustrazione degli emendamenti stessi sui quali egli esprimerà il proprio parere in qualità di relatore lasciando successivamente spazio alla discussione.

Dopo gli interventi del deputato CAPARINI, che ribadisce la sua perplessità sulla procedura adottata, e del deputato PANATTONI, che sottolinea la necessità di una rapida conclusione dell'esame, il presidente relatore PETRUCCIOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 dei commissari Caparini e Peruzzotti che esplicita puntualmente quali norme della delibera del 29 marzo 2000 debbano essere considerate applicabili.

È invece contrario all'emendamento 1.4 degli stessi commissari diretto a sopprimere il comma 2 con il quale si fa salvo il diritto dei Gruppi parlamentari di richiedere di partecipare alle trasmissioni anche se non hanno attivato in tempo utile la procedura prevista dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dello scorso 7 agosto.

È altresì contrario all'emendamento 1.7, con il quale si vuol sopprimere il comma 3 della proposta nel quale si auspica un più puntuale impegno della RAI per l'informazione dei cittadini sulle caratteristiche specifiche del *referendum* in materia costituzionale, nonché all'emendamento 1.10, con il quale in via subordinata i commissari Caparini e Peruzzotti chiedono che sia soppressa un'espressione – quella relativa all'accrescimento dei poteri delle Regioni e degli enti locali che a loro parere già contiene una valutazione di merito della legge sottoposta a *referendum*. A tale proposito egli invita i presentatori a ritirare tale emendamento e a convergere sul suo emendamento 1.11.

È invece d'accordo sugli emendamenti 1.8 e 1.9, sempre al comma 3, che eliminano espressioni pleonastiche.

Si dichiara inoltre favorevole al titolo, presentato sempre dai commissari Caparini e Peruzzotti, e al collegato emendamento 1.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti Premessa.1 e 1.3 degli stessi commissari, egli invita i presentatori a ritirarli; se può essere infatti condivisibile l'opportunità di una complessiva rivalutazione della normativa adottata con la delibera del 29 marzo 2000, non appare però questa la sede più opportuna per tale operazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.6 del senatore BETTA, il presidente relatore invita il presentatore a convergere sul suo emendamento 1.5.

Si passa all'esame dei singoli emendamenti.

Gli emendamenti Premessa.1 e 1.1 sono accantonati.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario all'emendamento 1.2 osservando come questo, nell'esplicitare le norme applicabili della delibera del 29 marzo escluda i messaggi autogestiti che sono invece espressamente previsti dalla legge.

Il deputato CAPARINI fa presente che tale esclusione è determinata dalla inapplicabilità dei termini previsti dall'articolo 6 della delibera 29 marzo 2000.

Il presidente relatore PETRUCCIOLI fa presente che il suo parere favorevole nasceva dal presupposto che l'emendamento andasse interpretato nel senso di escludere l'applicabilità dei termini, e non di escludere la possibilità di produrre messaggi autogestiti.

Del resto da una comunicazione inviata dal consiglio di amministrazione della RAI alla Commissione risulta che la procedura per invitare gli aventi diritto a registrare i messaggi è già stata espletata e che i messaggi sono in corso di registrazione.

Il deputato CAPARINI sulla base di tali considerazioni ritira l'emendamento.

L'emendamento 1.3 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il deputato CAPARINI insiste per la votazione, ritenendo improprio assicurare ai Gruppi parlamentari una posizione più favorevole rispetto a quella delle altre organizzazioni politiche e sociali.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario all'emendamento e ricorda che in Ufficio di Presidenza era stata originariamente prospettata una formulazione che faceva salva l'individuazione dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni effettuata *ex* delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 21 agosto. Proprio da parte della maggioranza era venuto però l'invito a non escludere la possibilità per taluni Gruppi presenti nelle Camere nazionali e nel Parlamento europeo di richiedere la partecipazione alle trasmissioni anche dopo la data fissata dall'autorità.

L'emendamento 1.4, posto ai voti non è approvato.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono accantonati.

Il deputato CAPARINI insiste per la votazione dell'emendamento 1.7, rilevando che le preoccupazioni che hanno indotto il relatore a formulare il comma 3 appaiono eccessive, in quanto la RAI ha già dato sufficiente comunicazione, ad esempio, del fatto che in questo *referendum* non è necessario il raggiungimento di un *quorum* per la validità della consultazione.

Il deputato GENTILONI SILVERI si dichiara contrario all'emendamento del senatore Peruzzotti e del deputato Caparini osservando come, ad esempio, solo da poco la RAI abbia effettivamente cominciato a trasmettere la comunicazione sul *quorum*; è invece molto importante che i cittadini conoscano le condizioni di validità del *referendum* anche per evi-

tare speculazioni, che già oggi si annunciano, su quello che sarà il numero dei votanti.

L'emendamento 1.7, posto ai voti, non è accolto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore LAURIA chiede che la Commissione si dia un programma per concludere i lavori in tempo utile.

Il deputato CAPARINI chiede che la seduta non si protragga comunque oltre le 15,30, in modo da consentire un'ordinata partecipazione alle votazioni del Parlamento in seduta Comune.

Il deputato GIULIETTI rileva l'assenza dei Gruppi di maggioranza, eccettuata la Lega Nord. Se con tale atteggiamento si intendesse impedire l'approvazione della delibera, che in realtà giunge in così grave ritardo perché proprio la maggioranza ha a lungo ostacolato l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e la costituzione della Commissione, si determinerebbe una grave delegittimazione di quest'organo.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI la Commissione conviene di proseguire le votazioni fin quando possibile, per poi riaggiornarsi alle ore 8 di domani mattina.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono accantonati.

Il deputato CAPARINI insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.10 ritenendo che la formulazione proposta dal relatore della lettera c) del comma 3 equivarrebbe a una vera e propria modifica del quesito referendario, che ha ad oggetto puramente e semplicemente la legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.

Il presidente relatore PETRUCCIOLI osserva che il senso della lettera c) è che la RAI debba impegnarsi per chiarire agli elettori il significato del quesito, e quindi l'oggetto della legge costituzionale sulla quale si vota, concernente per l'appunto i poteri delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Egli ritiene che il Gruppo Lega Nord pertanto dovrebbe accogliere la nuova formulazione della lettera c) da lui proposta con l'emendamento 1.11, che elimina qualsiasi traccia di valutazioni di merito sul quesito referendario.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, non è approvato.

Il deputato PECORARO SCANIO annuncia che si asterrà sull'emendamento 1.11 proposto dal relatore.

Se da una parte infatti egli comprende la volontà di mediazione che ha determinato tale proposta emendativa, dall'altra ritiene che l'attuale formulazione della lettera c) renda giustizia del fatto che comunque si vo-

glia valutare la legge costituzionale oggetto del *referendum* essa ha inteso determinare l'accrescimento dei poteri delle regioni e degli enti locali.

Dopo l'intervento del deputato CAPARINI che ribadisce la necessità di evitare formulazioni del testo della delibera che stravolgano il quesito referendario, il senatore PERUZZOTTI chiede la verifica del numero legale.

Poiché la Commissione non è in numero legale, il presidente PETRUCCIOLI, apprezzate le circostanze, toglie la seduta riconvocando la Commissione per le ore 8 di domani venerdì 28 settembre 2001 con il seguente ordine del giorno: «Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna per il referendum ex art. 138 della Costituzione del 7 ottobre 2001 (Relatore: sen. Petruccioli)».

La seduta termina alle ore 15.20.

ALLEGATI

Testo proposto dal relatore del provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per il referendum ex art. 138 della costituzione del 7 ottobre 2001

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto successivo, che indice per il 7 ottobre 2001, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, il *referendum* popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

1. La Comunicazione politica, i messaggi autogestiti, l'informazione e le tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria relativa al referendum ex art. 138 della Costituzione del 7 ottobre 2001, saranno disciplinati, a partire dalla data di approvazione della presente delibera, secondo le disposizioni, in quanto applicabili, previste dalla deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in data 29 marzo 2000 relativa alla comunicazione politica, ai messaggi autogestiti, all'informazione e alle tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria relativa ai referendum del 21 maggio 2000.

2. L'individuazione dei soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni, limitatamente a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della predetta delibera del 29 marzo 2000, si effettua ai sensi della procedura di cui all'articolo 2 della delibera n. 539/01/CSE adottata dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del 7 agosto 2001.

3. Le trasmissioni di comunicazione istituzionale previste dall'articolo 7, comma 2, della predetta delibera del 29 marzo 2000 dovranno essere organizzate in modo da garantire ai cittadini un'adeguata informazione sulla natura del referendum del 7 ottobre, tenendo conto:

a) che gli elettori sono chiamati per la prima volta a pronunciarsi su materia costituzionale in attuazione alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione;

b) che quindi per la validità di questo referendum non è necessario il conseguimento del *quorum* dei votanti;

c) che la materia sottoposta a consultazione riguarda il titolo V della parte II della Costituzione e concerne l'accrescimento dei poteri di Regioni, Province e Comuni.

EMENDAMENTI

proposti dal relatore al testo del provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per il referendum ex art. 138 della costituzione del 7 ottobre 2001

PREMESSA

1.

CAPARINI, PERUZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e considerato che le modalità di prima applicazione hanno presentato profili anche sperimentali e lacunose applicazioni che questa Commissione si riserverà di valutare;».

Art. 1.

1.1

CAPARINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «La comunicazione politica, i messaggi autogestiti, l'informazione e le tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria relativa al referendum ex articolo 138 della Costituzione del 7 ottobre 2001» con le altre: «La comunicazione politica la parità di accesso alla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alla campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte II della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001».

1.2

CAPARINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «in quanto applicabili» con le altre: «degli articoli 1, 2 lettere a) e c), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11».

1.3

CAPARINI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 9, comma 1, della deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi riportante disposizioni per la "Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazioni e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000", sono aggiunte in fine le parole: "per l'approvazione"».

1.4

CAPARINI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

1.5

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di approvazione della presente delibera la RAI provvederà a dare ampio spazio alle tematiche oggetto del *referendum* nei programmi di informazione e approfondimento collocati nelle fasce orarie di maggior ascolto. La RAI dovrà altresì garantire uno spazio adeguato all'informazione referendaria nell'ambito della programmazione regionale».

1.6

BETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi possono chiedere la realizzazione di trasmissioni informative regionali che tengano conto dei comitati referendari e delle forze politiche rappresentate nel consiglio regionale o nei consigli provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. Le eventuali trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento e Bolzano dovranno garantire spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana, tedesca e ladina».

1.7

CAPARINI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

1.8

CAPARINI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «in attuazione delle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione».

1.9

CAPARINI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «che quindi».

1.10

CAPARINI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.11

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «l'accrescimento dei poteri» con le altre: «le funzioni e i poteri».

TITOLO**Tit.1**

CAPARINI, PERUZZOTTI

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso alla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alla campagna per il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte II della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

Presidenza del presidente provvisorio,
senatore Antonio MONTAGNINO,
indi del presidente eletto,
deputato Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Il senatore Antonio MONTAGNINO (Margherita, DL-L'Ulivo), *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. Avverte che si applicherà il regolamento della Camera dei deputati in quanto regolamento applicato dalla presidenza uscente.

Invita i deputati Mussolini e Martini a svolgere le funzioni di segretario provvisorio, in quanto componenti più giovani per età.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Schede bianche.	14
Schede nulle	1
Maggioranza assoluta	21

Hanno ottenuto voti:

Maria Burani Procaccini	21
-----------------------------------	----

Proclama eletto Presidente della Commissione il deputato Maria Burani Procaccini, che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI (FI), *presidente*, nel ringraziare i colleghi per la fiducia che le hanno espresso, rivolge alla Commissione un breve indirizzo di saluto; indice quindi la votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due vicepresidenti:

Presenti e votanti	32
Schede bianche.	4
Schede nulle	1

Hanno ottenuto voti:

Montagnino	11
Valditara	7
Pellicini	5
Mazzuca	4

Proclama eletti vicepresidenti i senatori Antonio Montagnino e Giuseppe Valditara.

Comunica il risultato delle votazioni per l'elezione di due segretari:

Presenti e votanti	32
Schede bianche.	4
Schede nulle	1

Hanno ottenuto voti:

Giacco	16
Boldi	10
Martini	1

Proclama eletti segretari della Commissione il deputato Luigi Giacco e la senatrice Rossana Lidia Boldi.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

(681) ASCIUTTI ed altri. – Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano

(682) PAGANO ed altri. – Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE illustra i disegni di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

12^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(545) SCHIFANI ed altri. – Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di un disegno di legge che consente il completamento, entro il 31 dicembre del 2001, degli interventi connessi con lo svolgimento della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale, tenutasi a Palermo nel dicembre 2000. A tale fine viene utilizzato lo stesso stanziamento di spesa già finalizzato a quegli interventi per il 2001.

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni al riguardo.

Il sottosegretario ARMOSINO concorda con il parere del relatore.

La Sottocommissione esprime dunque parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata alle ore 14 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

13ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(681) ASCIUTTI ed altri. - Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano

(Parere alla 7ª Commissione. Esame su testo ed emendamento. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo, parere favorevole sull'emendamento)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente l'istituzione del Museo dello sport italiano, nonché il finanziamento di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al *doping*. Viene a tal fine previsto un onere a carico del bilancio dello Stato pari a lire sei miliardi per l'anno 2002. Per quanto di competenza segnala che la quantificazione – e la corrispondente copertura dell'onere – dovrebbe tener conto anche dei costi di funzionamento dell'istituendo Museo, considerando un orizzonte temporale che necessariamente interessa anche gli anni successivi al 2002.

Passa dunque all'illustrazione dell'emendamento 1.1, specificando che con esso sembrano trovare soluzione i profili finanziari connessi alle spese di funzionamento del suddetto Museo.

Il senatore RIPAMONTI chiede al rappresentante del Governo ulteriori elementi di valutazione sulla stima degli oneri connessi al provvedimento, in quanto ritiene che le risorse stanziare siano insufficienti a garantire l'istituzione del Museo ed il finanziamento dei progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al *doping*.

Il sottosegretario PESCANTE chiarisce che oltre alla partecipazione dello Stato alle spese di istituzione e di finanziamento del Museo è previsto anche l'apporto di ulteriori fondi da parte dei privati nella forma delle sponsorizzazioni.

Il senatore RIPAMONTI ritiene che l'intervento del Sottosegretario attesti l'insufficienza delle risorse che si intendono stanziare. Inoltre, fa rilevare l'assenza di disposizioni che assicurino la compartecipazione dei privati preannunciando, quindi, il suo voto contrario.

La Sottocommissione esprime, dunque, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.1.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione permanente:

(375) FASSONE ed altri: *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione:* parere favorevole

alle Commissioni riunite 5^a e 12^a:

(633) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria: parere favorevole con osservazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Venerdì 28 settembre 2001, ore 8

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna per il *referendum* ex articolo 138 della Costituzione del 7 ottobre 2001.
